



Comune di Serra Riccò

PROVINCIA DI GENOVA

Via A. Medicina, 88 - 16010 Serra Riccò (GE) Tel. 0107267311 Fax 010752275

e-mail: lavorinubblici@comune.serrarriccò.ge.it internet: www.comune.serrarriccò.ge.it

Prot. 0004452
Ordinanza n. 04/2015
Serra Riccò, li 23/04/2015

Oggetto: **Provvedimento di carattere contingibile e urgente per occupazione d'urgenza temporanea di beni immobili.**

IL SINDACO

Premesso:

- che in data 17/11/2014, gli eventi alluvionali eccezionali hanno causato danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Serra Riccò, tra cui la strada comunale Via Chiocchetti;

- che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 24/12/2014;

- che lo stato di emergenza cesserà il 22/06/2015;

- che è stata emessa Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 216 del 30/12/2014 che dispone i primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi sopracitati tra cui quelli previsti in via Chiocchetti;

- che a seguito degli eventi alluvionali di cui sopra sono stati avviati lavori di somma urgenza in via Chiocchetti consistenti nel rifacimento della tombinatura sottostante per uno sviluppo di circa 170 m che di fatto comporterà la chiusura del traffico creando ulteriori disagi;

Tenuto conto:

- che l'art. 2, comma 1, lett. c) della L. n. 225/1992 stabilisce che ai fini dell'attività di protezione civile si intendono come calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;

- che l'art. 3 della stessa L. n. 225/1992 stabilisce che:

- a) sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2 (comma 1);
- b) il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza (comma 4);
- c) il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita (comma 5);
- d) le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio (comma 6);

- che l'art. 5, comma 1 della L. n. 225/1992 prevede che, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti;

- che l'art. 16 della medesima L. n. 225/1992 stabilisce:

- a) al comma 3, che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale;
- b) al comma 4, che quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli autorità comunale di protezione civile;

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; i provvedimenti di cui al medesimo comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;

- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Considerato:

- che in conseguenza del suindicato recente evento calamitoso, che ha colpito il territorio comunale in Via Chiocchetti si è dato avvio ai lavori di somma urgenza già descritti che di fatto comporta, al fine di poter garantire comunque un accesso carrabile a tutti i residenti e assicurare il normale svolgimento della vita comunitaria, una modifica alla viabilità disponendo in questo caso il transito temporaneo, su proprietà privata ;

Atteso:

- che la presente ordinanza viene altresì comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, u.p. del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato, pertanto:

- che è necessario e urgente ripristinare le vie di comunicazione interrotte o intransitabili per lesioni registrati in via M. Chiocchetti anche al fine di tutelare l'incolumità della popolazione, bisognevole, nell'Emergenza attualmente in atto, del ripristino delle preesistenti condizioni;

- che sussistono quindi i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica, con l'adozione di provvedimenti che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo

via ordinaria;

- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;
- che per l'esecuzione dei lavori è necessario procedere con urgenza all'occupazione temporanea dei seguenti beni immobili ed in particolare il transito temporaneo sull'area condominiale dei caseggiati siti in via Chiocchetti civv. 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27 come indicato nella planimetria catastale allegata al fine di poter garantire il transito, tra l'altro ad eventuali mezzi di soccorso alla popolazione residente;
- che tale area è censita al C.T. del Comune di Serra Riccò al Foglio n. 7, Mappale n. 125;
- che tale transito temporaneo comporta di fatto la modifica di alcuni manufatti tra cui la demolizione parziale di alcuni muri di cinta che verranno ricostruiti entro 120 giorni dal data di cessazione dello stato di emergenza;
- che l'articolo 835 c.c. stabilisce la possibilità per l'autorità amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche;

Tenuto conto:

- che, per la particolare urgenza di procedere, non è stata data formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo al soggetto destinatario dello stesso, il quale comunque è stato informato verbalmente dal corpo di polizia locale della situazione verificata e della conseguente esigenza di provvedere;
- che con nota prot. N. 0002938 del 21/03/2015 del Responsabile del Servizio Tecnico e LL.PP. Geom. Francesco Merlo veniva comunque formalmente chiesta ai condomini l'autorizzazione al transito nella suddetta area condominiale;
- che tale nota veniva restituita controfirmata al Comune di Serra Riccò da 90 condomini su 108 in segno di accettazione dello stesso transito ed alle condizioni di cui alla stessa nota che qui si intendono richiamate;
- che è pertanto necessario effettuare la comunicazione dell'avvio del procedimento unitamente alla notificazione del presente provvedimento;
- che la presente ordinanza viene contestualmente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, u.p. del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

Vista la normativa in materia di occupazioni d'urgenza;

ORDINA

- l'occupazione temporanea d'urgenza dei seguenti beni immobili ed in particolare il transito temporaneo sull'area condominiale dei caseggiati siti in via Chiocchetti civv. 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27 come indicato nella planimetria catastale allegata e per le finalità sopra descritte a far tempo dalla data di notificazione della presente ordinanza e sino a quando noi si sarà provveduto al ripristino delle strutture coinvolte dall'evento calamitoso e, comunque, non oltre la data del 22/06/2015 alle condizioni di cui alla nota prot. 0002938 del 21/03/2015 quale determinazione dell'indennità di occupazione

DISPONE

- che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua notifica al soggetto interessato e sino alla data del 22/06/2015, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonchè fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

DEMANDA

- al Responsabile del Servizio Tecnico e LL.PP. ed al Comandante del Corpo di Polizia Municipale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;

AVVERTE

- che la mancata esecuzione da parte dei soggetti interessati comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 c.p., l'esecuzione d'ufficio a spese del soggetto inadempiente;

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Geom. Francesco Merlo;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;


INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere proposto:
 - ✓ ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Genova entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ✓ ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

- che la presente ordinanza:
 - a) sia notificata a mezzo di messo comunale al soggetto interessato ed in particolare all'Amministratore pro-tempore dei caseggiati siti in via Chiocchetti civv. 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27;
 - b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nella zona di Via Chiocchetti;
 - d) sia comunicata al Servizio di Polizia Municipale;

Serra Riccò, li 23/04/2015



IL SINDACO
Rosario AMICQ